



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE PER LA CAMPANIA

La Segreteria

Alla Camera di Commercio di Salerno (SA)

cciaa.salerno@sa.legalmail.camcom.it

**Oggetto: Comunicazione archiviazione fascicolo n. V2016/2989/STN -
"MANDATO DI PAGAMENTO DI EURO 56.675,35 IN FAVORE
DALL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI SPA PER
COPERTURA PERDITE, PARERE NEGATIVO ESPRESSO DAL
COLLEGIO DEI REVISORI".**

In relazione al fascicolo istruttorio sopra emarginato, si comunica che il
Procuratore Regionale, Dott. Maurizio Stanco, ha disposto, in data 28 Ottobre 2021
l'archiviazione del procedimento in oggetto.

Napoli, data firma digitale

Il Funzionario

Dr. Massimo Tupone

MASSIMO
TUPONE
CORTE DEI
CONTI
30.10.2021
13:47:45
GMT+01:00



CORTE DEI CONTI

Via Piedigrotta, 63 80122 Napoli - Italia | Tel. 081 2465111

e-mail: procura.regionale.campania@corteconti.it | pec: campania.procura@corteconticert.it

RELAZIONE

Oggetto: "Decreto di Ispezione e Accertamento ex art. 61 D.Lgs. n. 174/2016, V2016/02989/VTL" emesso dalla Corte dei Conti, Procura Regionale per la Campania.

In via preliminare l'argomento riguarda l'applicazione dell'art. 6, comma 19, del testo in vigore all'epoca degli atti adottati, del D.L. 78/2010.

In particolare tale comma vietava di effettuare aumenti di capitale, trasformazioni straordinarie, aperture di credito, a favore di società partecipate che registravano per tre esercizi consecutivi perdite di esercizio.

La fattispecie in questione rientra nella deroga prevista dal predetto comma, laddove invece sono consentiti trasferimenti alle società a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma, relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse, ovvero alla realizzazione di investimenti.

Pertanto non si comprende il motivo per il quale il Collegio dei revisori non ha tenuto conto dei Piani industriali, oggetto tra l'altro di apposite convenzioni ENAC, anche in conseguenza del fatto che l'aeroporto di Salerno, con D.P.R. 17 settembre 2015 n. 201, è stato inserito tra gli aeroporti di interesse nazionale.

Tra l'altro il Piano industriale della società Aeroporto di Salerno – Costa d'Amalfi SpA, già approvato relativamente al decennio 2013-2023 era in fase di aggiornamento ed aveva ricevuto a novembre 2015 l'approvazione in chiave tecnica di ENAC. Il predetto Piano è poi stato approvato definitivamente a luglio 2016.

Tanto premesso, si riportano comunque i successivi passaggi nel dettaglio.

Il Decreto in oggetto cita una richiesta d'istruttoria inoltrata alla Camera di commercio in data 12/12/2017, senza estremi di protocollo e priva di riscontro; al riguardo si evidenzia che tale richiesta non risulta pervenuta al protocollo informatico di questo Ente.

Il Decreto riguarda delle presunte irregolarità contabili a seguito di ordinativo di pagamento n. 386 del 18/04/2016 di euro 56.675,35 emesso a favore della società "Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi S.p.A." a titolo di copertura perdite, nonostante l'espresso parere negativo del collegio dei revisori dei conti della Camera, di cui alle seguenti motivazioni:

- Il Collegio dei Revisori evidenzia che alla data del provvedimento la convenzione con l'ENAC non era ancora vincolante per mancanza del Decreto Interministeriale di approvazione della stessa.
- Il Collegio rileva che non esisterebbe la redazione di un piano industriale o business plan.
- Il Collegio manifesta alcune perplessità circa la mancata attivazione da parte della società della prerogativa di cui all'art. 6, comma 19, del D.L. 78/2010: *"Ai fini di salvaguardare la continuità della prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta dell'amministrazione interessata, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottata su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con gli altri ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma"*.
- Il collegio evidenzia infine che nelle motivazioni manca una prodromica valutazione in termini di efficacia ed economicità, quali corollari del buon andamento dell'azione amministrativa ex art. 97 Cost.
- Il Collegio evidenzia che la mancanza di un Piano Industriale rende impossibile valutare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, per giustificare un ulteriore ripiano di perdite della predetta società, riconducendo la fattispecie agli "interventi tampone con dispendio di disponibilità finanziarie a fondo perduto", sintetizzato in giurisprudenza nel principio del "divieto di soccorso finanziario".

A fronte delle predette eccezioni, si riporta, sinteticamente, una parte delle motivazioni (con gli aggiornamenti successivi, relativi all'iter delle fasi di avvio dell'attività aeroportuale) che sono integralmente state riportate nei provvedimenti allora approvati da questo Ente (Deliberazioni n. 37 /2016 della Giunta Camerale e n. 1/2016 del Consiglio Camerale):

- con la liquidazione della società "Aeroporto Costa d'Amalfi SpA" si sarebbe persa la possibilità di ottenere la concessione definitiva da parte dell'ENAC, poi ottenuta, alla fine dell'iter procedimentale, con Decreto Interministeriale 14 giugno 2019 n. 239.
- Con riferimento agli obblighi nascenti dall'art. 6 comma 19 del D.L. 78/2010, l'operazione proposta risultava, per espressa previsione della medesima fonte legislativa, estranea al divieto da essa imposto. Di seguito il testo integrale già riportato a suo tempo nelle deliberazioni approvate dell'Ente:

a) l'operazione avviene in ossequio a quanto disposto dall'art. 2447 del codice civile essendo il capitale sociale attuale completamente eroso, e quindi, al di sotto sia del capitale minimo prescritto per le società per azioni dall'art. 2327 del codice civile, pari a 50.000,00 euro, che al di sotto del capitale specifico delle società di gestione aeroportuale prescritto dall'art. 3 comma 1 lettera a del DM 521/97 in lire 200.000.000, in base alle WLU attualmente ospitate presso lo scalo;

b) l'operazione avviene in presenza di "convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti".

Il servizio aeroportuale svolto dalla società è, infatti, pienamente rientrante tra quelli di pubblico interesse come, peraltro, statuito sia da deliberazioni dell'Agenzia delle Entrate che dalla Delibera ANAC n. CP-20 del 12 Novembre 2014 resa nell'abito della trattazione della cessione delle quote dello scalo di Comiso.

Al novero delle Convenzioni citate dal dettato legislativo attengono, inoltre:

1) l'attuale convenzione di gestione precaria parziale dell'Aeroporto di Salerno. Per essa è utile evidenziare che:


- in data 20 Maggio 1997 il Ministero dei Trasporti e della Navigazione ha autorizzato il subentro della Società Aeroporto di Salerno SPA al Consorzio Aeroporto di Salerno Pontecagnano alla anticipata occupazione ai sensi dell'Art. 38 del C.N. precedentemente rilasciata al Consorzio che espressamente ha rinunciato in favore della subentrante;

- in data 17 Aprile 2001 l'Enac ha emanato il decreto 44/01 del 17/04/2001 di autorizzazione alla anticipata occupazione del sedime aeroportuale sulla base delle previsioni di cui all'Art. 17 del DL n. 67/97 come convertito dalla L. 135/97. Ai sensi e per gli effetti del citato art. 17 comma 2 "L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare, relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge". Ebbene la citata Legge 324 del 5 maggio 1976 all'articolo 6, terzo e quarto comma così recita "La tassa erariale istituita con il decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 117, competete anche all'ente che, in virtù di apposita convenzione, gestisce l'aerostazione merci, anche se questa è costruita su aeroporti statali, civili o militari, ove si svolga attività aerea civile commerciale. I diritti previsti dalla presente legge, nonché la tassa erariale di cui al comma precedente, continuano ad essere devoluti agli enti o alla società di gestione, ai sensi delle disposizioni contenute nelle singole leggi speciali che disciplinano l'affidamento in gestione di interi complessi aeroportuali";

2) la convenzione per il rilascio della concessione per la gestione totale ventennale sottoscritta in data 22 Febbraio 2013 presso la sede dell'ENAC di via Castro Pretorio, la quale a mente dell'art. 20 è immediatamente esecutiva per il concessionario fin dalla data della sua stipula.

Tra gli anzidetti titoli (precario-parziale e totale), non sussiste, a proprio giudizio, alcuna differenza in riferimento alla disapplicazione del divieto di trasferimenti essendo entrambi all'uopo efficaci e sufficienti, differenziandosi, invece, per l'intensità dei diritti dalla concessionaria e l'intensità degli investimenti da essi scaturenti.

- La società aveva ed ha rispettato i termini per la concreta erogazione dei Fondi previsti dal D.L. 133/2014 cd Sblocca Italia (€ 40.000.000), e lo scioglimento della società avrebbe comportato la perdita della concessione ENAC e dei finanziamenti di cui al D.L. 133/2014;
- l'Aeroporto era ed è inserito tra gli aeroporti di interesse nazionale (DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 settembre 2015, n. 201);
- grazie alla continuazione delle attività della SpA Aeroporto Costa d'Amalfi, e mediante il sostegno dei soci Regionali, è stato poi possibile procedere all'integrazione degli Aeroporti di Napoli e Salerno, integrazione che sta portando, tramite l'utilizzo degli investimenti nazionali e dell'attuale proprietà privata di maggioranza (GE.S.A.C. SpA – Napoli, Aeroporti di Capodichino e Salerno), al definitivo avvio dell'infrastruttura aeroportuale di interesse nazionale;
- pertanto il mancato ripianamento delle perdite, ultimo atto del socio Camera di commercio di Salerno, avrebbe comportato la liquidazione e chiusura della SpA, l'impossibilità di procedere all'esecuzione del Piano industriale e la conseguente perdita delle risorse e delle opportunità di sviluppo di cui sopra.



Il Segretario Generale
(dott. Raffaele De Sio)